

**Direttive
sui comportamenti inadeguati in ambito scolastico per gli istituti comunali
del 29 novembre 2024**

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

emana le seguenti direttive:

1. Premesse

1.1

La scuola deve offrire ad allieve e allievi un ambiente sicuro dove possano vivere, imparare e svilupparsi armoniosamente.

1.2

Tutte le allieve e gli allievi devono essere tutelati da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di trascuratezza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresi le molestie e gli abusi sessuali in genere e hanno diritto alla protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. In particolare ad allieve e allievi di età inferiore ai 18 anni gli adulti di riferimento che operano nella scuola devono in particolare assicurare la protezione e le cure necessarie ai sensi dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dalla Costituzione federale.

1.3

La Legge della scuola impone a chi insegna, indipendentemente dall'ordine o dal grado scolastico, il rispetto del diritto della personalità di allieve e allievi, vale a dire la tutela dell'integrità fisica, psichica, sessuale, morale e sociale dell'individuo (art. 58 cpv. 1. LSc).

1.4

Il Codice di comportamento per i dipendenti dell'Amministrazione cantonale stabilisce al punto 5 che le molestie psicologiche, sessuali, così come ogni forma di discriminazione, sono vietate e non sono tollerate.

1.5

Dal 2021 è attivo il Servizio di consulenza in ambito scolastico per situazioni di possibili maltrattamenti o abusi sessuali su minori, preposto all'analisi e all'approfondimento di situazioni di criticità nel caso di sospetto di maltrattamento (fisico, psicologico) o abuso sessuale su minori. Il Servizio è composto da psicologhe e psicologi con esperienza in ambito scolastico e formazioni specifiche sul tema del maltrattamento di minori, che svolgono il ruolo di consulenti per le scuole. La o il consulente collabora con scuole e autorità civili o penali competenti in materia di protezione del minore, al fine di depistare con tempestività le situazioni di possibile maltrattamento o abuso sessuale. Il Servizio può essere contattato in qualsiasi momento; ogni richiesta si traduce nell'ascolto, nell'approfondimento del caso e nell'accompagnamento degli operatori scolastici.

2. Definizioni

2.1

Con "comportamento inadeguato" si intende qualunque condotta impropria di adulti di riferimento che operano nella scuola. Un comportamento inadeguato si manifesta in particolare attraverso condotte, parole, atti, gesti, scritti capaci di arrecare offesa alla

personalità, alla dignità o all'integrità fisica, psichica o sessuale di allieve e allievi, rispettivamente di metterne in pericolo l'apprendimento, oppure di degradare il clima di istituto.

2.2

I comportamenti inadeguati possono assumere forme diverse: la violenza fisica è riferita a un'aggressione ai danni di una persona che può metterne a rischio l'incolumità fisica o mentale; la violenza psicologica è riferita a un linguaggio verbale o non verbale che può comprendere, a titolo di esempio, minacce, insulti, termini o atteggiamenti umilianti nei confronti di chi ascolta; la violenza o l'abuso sessuale è un atto a connotazione sessuale, con o senza contatto fisico, che una persona compie su un'altra persona contro la sua volontà.

2.3

Il comportamento inadeguato può essere opera di docenti, membri del personale scolastico o quadri scolastici, oppure di terzi, noti o ignoti, in ambito scolastico.

3. Obbligo di notifica

Le disposizioni seguenti hanno lo scopo di introdurre un obbligo di notifica per la direttrice o il direttore che constata e/o viene a conoscenza tramite segnalazione di comportamenti inadeguati. Le disposizioni intendono quindi fare in modo che le constatazioni e/o le segnalazioni siano notificate agli organi scolastici di conduzione e di vigilanza. Le disposizioni si applicano agli istituti scolastici comunali e si inseriscono nel contesto dell'articolo 31 lettere e) e g) della legge della scuola.

4. Procedura

4.1

La direttrice o il direttore che constata e/o che viene a conoscenza tramite segnalazione di comportamenti inadeguati raccoglie gli elementi necessari a descriverli in una comunicazione scritta (di seguito 'notifica').

4.2

Nella notifica della direttrice o del direttore sono descritte le modalità di gestione e di intervento che intende perseguire (coinvolgimento dei potenziali autori, delle presunte vittime, di appositi servizi quali il Servizio di consulenza in ambito scolastico per situazioni di possibili maltrattamenti o abusi sessuali su minori ecc.), riservata l'applicazione dell'articolo 104a della legge organica comunale.

4.3

Se non vi sono controindicazioni dipendenti dai fatti constatati e/o segnalati, la direttrice o il direttore invia in un primo tempo la notifica all'ispettorato scolastico e alla segretaria o al segretario comunale. Se nel Comune è presente un servizio di gestione delle risorse umane la notifica deve essere inviata al servizio e non al segretario o alla segretaria comunale. Coloro che sono chiamati a prendere visione della notifica confermano tramite comunicazione scritta la ricezione della stessa e se del caso indicano proposte di modifica delle modalità di gestione e di intervento condivise.

4.4

La notifica, nella sua forma definitiva, è in seguito trasmessa all'autorità di nomina e alla capa o al capo sezione delle scuole comunali che ne confermano tempestivamente la ricezione.

4.5

La direttrice o il direttore aggiorna tramite comunicazione scritta le persone notificate indicando quali misure sono state adottate per la presa a carico del caso e i loro esiti.

4.6

Quando il caso è giudicato risolto la direttrice o il direttore informa sempre tramite comunicazione scritta le persone notificate.

4.7

La capa o il capo sezione, per il tramite della direzione e dell'ispettorato scolastico, verifica l'evoluzione della situazione a scadenza settimanale il primo mese e a scadenza mensile in seguito. Nel caso dovesse constatare la necessità di nuovamente intervenire, suggerisce all'autorità di nomina le misure opportune da adottare.

5. Entrata in vigore

Le presenti direttive, approvate con risoluzione dipartimentale n. 587 del 29 novembre 2024, sono pubblicate nel sito internet del Cantone ed entrano in vigore immediatamente.

Per il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

La Direttrice del Dipartimento: Marina Carobbio Guscetti

Il Coordinatore del Dipartimento: Emanuele Berger